



**Raccomandazioni dell'Associazione Tecnico Scientifica – S.I.T.La.B.  
N. 5/20 IT VER**

**Indicazioni per la valutazione delle richieste di iscrizione nell'elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (TSLB)**

Tiziana Galai (Udine), Emanuela Anelli (Genova), Angela Boria (Milano), Giovanna Negri (Ferrara), Angelo Ricotta (Agrigento), Marta Varallo (Monza), Salvatore Curia (Trapani), Antonio Venturo (Cosenza), Ciro Lucini (Novara), Luciano Petruccelli (Chieti), Caterina Pontillo (Campobasso), Filippo Leto (Palermo), Saverio Stanziale (Padova) con la collaborazione dell'avv. Salvatore Spitaleri (Udine).

**Rev. 1.0**

**SITLaB news**

**Pubblicato:** 24 Marzo 2020

**Copyright:** © SITLaB

Le presenti indicazioni sono trasparenti, motivate e tendenzialmente imparziali. Ciò non impedisce l'errore ma motiva una linearità di prassi.

In base all'art. 1 del DECRETO 9 agosto 2019 - Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione - il criterio utilizzato per la stesura delle presenti indicazioni per l'iscrizione agli elenchi speciali è il seguente:

1. è necessario dichiarare/dimostrare di aver svolto l'attività di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018;
2. è necessario dichiarare/dimostrare che il titolo posseduto abbia permesso di assumere ed inquadrare il professionista come Tecnico sanitario di laboratorio biomedico:
  - a. se lavoratore di strutture pubbliche, **fin dall'atto dell'assunzione**;
  - b. se lavoratore di strutture sanitarie e sociosanitarie private, **fin dall'atto dell'assunzione o attraverso disposizioni nazionali o regionali**;
  - c. se lavoratore autonomo, **all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per disposizioni nazionali o regionali**.

Se l'Azienda ha ritenuto idoneo inquadrare, all'atto dell'assunzione, un professionista come TSLB pur non possedendo il titolo abilitante alla professione, il professionista può essere iscritto all'elenco speciale ad esaurimento per lo svolgimento delle attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico.

Il presente documento si divide in tre sezioni in base al regime di lavoro dipendente o autonomo del richiedente. L'obiettivo è quello di rendere noto al valutatore quali sono i documenti che il richiedente deve produrre e quali sono i documenti che **possono/non possono** essere richiesti al professionista in caso di necessità di elementi integrativi.

- **SEZIONE A: LAVORATORI DIPENDENTI DI STRUTTURE PUBBLICHE** che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (tabella 1);
- **SEZIONE B: LAVORATORI DIPENDENTI DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PRIVATE** che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (tabella 2);
- **SEZIONE C: LAVORATORI AUTONOMI** che svolgono o abbiano svolto le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO (tabella 3).

Alla fine del documento sono presenti:

- esempi di frasi per la *richiesta di ulteriore dichiarazione/documentazione* (**tabella 4**);
- esempi di *frasi di diniego all'iscrizione all'elenco speciale* (**tabella 5**);
- note su *Esperienza lavorativa e Titoli riconoscibili per l'equivalenza*;
- tabella su **Titoli riconoscibili/non riconoscibili negli elenchi speciali e ammissibili/non ammissibili per l'equivalenza** (**tabella 6**);
- principale normativa di riferimento.

**Tabella 1. SEZIONE A: LAVORATORI DIPENDENTI DI STRUTTURE PUBBLICHE**

DOCUMENTI che il dichiarante deve produrre <sup>1</sup>	FASE <sup>2</sup>	CRITERIO di valutazione <sup>3</sup>	CARATTERISTICHE <sup>4</sup>	COMPITO del valutatore <sup>5</sup>	ESITO della valutazione <sup>6</sup>	ISCRIZIONE agli elenchi speciali <sup>7</sup>
Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. relativa all'esperienza lavorativa, all'attività svolta di TSLB e al titolo posseduto.	FASE 1	Durata dell'esperienza lavorativa	Aver svolto l'attività di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018.	Verificare che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. attesti che il lavoratore abbia lavorato <b>come TSLB</b> per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018.	Se il professionista non dichiara 36 mesi <b>NON È ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI.</b>	<b>NO</b>
					Se il professionista dichiara 36 mesi lavorativi come TSLB si passa alla valutazione del <i>POSSESSO DEL TITOLO</i> .	<b>Passare alla FASE 2</b>
	FASE 2	Possesso del titolo	Essere in possesso di un titolo il quale <b>all'epoca della prima immissione in ruolo</b> abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate in virtù di una procedura selettiva pubblica.	Verificare che il titolo posseduto abbia permesso di inquadrare il professionista, fin dall'atto dell'assunzione, come TSLB <b>chiedendo</b> al professionista se è stato immesso in ruolo come TSLB <sup>8</sup> .	Se il professionista è stato assunto come TSLB È ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI.	<b>SI</b>
Se il professionista <b>non è stato assunto come TSLB NON È ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI.</b>					<b>NO</b>	

<sup>1</sup> Documenti che il dichiarante è tenuto a produrre in base al regime di lavoro dipendente o autonomo.

<sup>2</sup> Sequenza di valutazione.

<sup>3</sup> Vengono definiti i criteri stabili dal DECRETO del 9 agosto 2019 *Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.*

<sup>4</sup> Vengono esplicitate le condizioni per cui vengono soddisfatti i criteri stabiliti dalla normativa.

<sup>5</sup> Riporta quali sono le azioni del valutatore.

<sup>6 7</sup> Esito della valutazione del titolo.

<sup>8</sup> Confronta tabella 4. Esempi di frasi per la richiesta di ulteriore dichiarazione/documentazione.

**Tabella 2. SEZIONE B: LAVORATORI DIPENDENTI DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PRIVATE**

DOCUMENTI che il dichiarante deve produrre	FASE	CRITERIO di valutazione	CARATTERISTICHE	COMPITO del valutatore	ESITO della valutazione	ISCRIZIONE agli elenchi speciali
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. relativa all'esperienza lavorativa, all'attività svolta di TSLB e al titolo posseduto; 2. titolo che abbia permesso di svolgere le attività professionali del tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 3. copia del/dei contratti di lavoro sottoscritti ed eventuali ulteriori documenti (es. dichiarazione del datore di lavoro, libretto del lavoro), dichiarazione/i in carta intestata sottoscritta/e dal rappresentante legale/direttore della società/cooperativa sociale o altro ente privato, idonei ad attestare l'attività lavorativa svolta, la tipologia e l'inquadramento contrattuale; la qualifica, i compiti e/o le prestazioni svolte, e la durata (in anni, mesi, giorni) delle singole attività lavorative e complessiva;	FASE 1	Durata dell'esperienza lavorativa	Aver svolto l'attività di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018.	Verificare che la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. attesti che il lavoratore abbia lavorato <b>come TSLB</b> per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018.	Se il professionista non dichiara 36 mesi <b>NON È ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI.</b>	<b>NO</b>
					Se il professionista dichiara 36 mesi lavorativi come TSLB si passa alla valutazione del <b>POSSESSO DEL TITOLO.</b>	<b>Passare alla FASE 2</b>
4. copia di altri documenti ritenuti idonei ad attestare la tipologia di attività lavorativa svolta, la data di inizio e fine e la durata complessiva.	FASE 2	Possesso del titolo	Essere in possesso di un titolo il quale <b>all'epoca della prima immissione in servizio o per successive disposizioni nazionali o regionali</b> , abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.	(A) Verificare che il titolo posseduto abbia permesso di inquadrare il professionista, <b>fin dall'atto dell'assunzione</b> , come TSLB richiedendo al professionista documentazione <sup>9</sup> che attesti l'immissione in ruolo come TSLB <sup>10</sup> .	Se il professionista è stato assunto come TSLB È ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI.	<b>SI</b>
					Se il professionista <b>non è stato assunto come TSLB</b> passare al punto (B).	<b>Passare alla FASE 2 (B)</b>
				(B) Verificare che il professionista sia stato inquadrato e retribuito come TSLB attraverso <b>disposizioni nazionali o regionali</b> richiedendo documenti attestanti le disposizioni regionali o nazionali <sup>11</sup> .	Se il professionista è stato inquadrato e retribuito come TSLB È ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI.	<b>SI</b>
					Se il professionista <b>non è stato inquadrato e retribuito come TSLB NON È ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI.</b>	<b>NO</b>

<sup>9</sup> Nel caso il professionista non avesse prodotto i documenti.

<sup>10</sup> Confronta tabella 4. Esempi di frasi per la richiesta di ulteriore dichiarazione/documentazione.

<sup>11</sup> Confronta tabella 4. Esempi di frasi per la richiesta di ulteriore dichiarazione/documentazione.

**Tabella 3. SEZIONE C: LAVORATORI AUTONOMI**

DOCUMENTI che il dichiarante deve produrre	FASE	CRITERIO di valutazione	CARATTERISTICHE	COMPITO del valutatore	ESITO della valutazione	ISCRIZIONE agli elenchi speciali	
1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 s.m.i. relativa all'esperienza lavorativa, all'attività svolta di TSLB e al titolo posseduto; 2. titolo che abbia permesso di svolgere le attività professionali del tecnico sanitario di laboratorio biomedico; 3. copia della partita IVA fin dall'inizio dell'attività professionale e/o copia dei contratti delle collaborazioni espletate, idonei ad attestare l'attività lavorativa svolta; documentazione fiscale comprovante lo svolgimento dell'attività professionale nel mese di riferimento; 4. copia di altri documenti ritenuti idonei a dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività professionale dichiarata.	FASE 1	Durata dell'esperienza lavorativa	Aver svolto l'attività di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018.	Verificare che la documentazione (partita IVA, copia contratti, documentazione fiscale, ...) attesti che il professionista abbia lavorato <b>come TSLB</b> per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018. Visionare la documentazione che il professionista deve produrre ed eventualmente chiederne l'integrazione.	Se l'attività di TSLB per un periodo di almeno 36 mesi non è documentata il professionista <b>NON E' ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI</b> .	<b>NO</b>	
					Se l'attività di TSLB, per un periodo di almeno 36 mesi, è documentata il professionista <b>E' ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI</b> ; si passa alla valutazione del <b>POSSESSO DEL TITOLO</b> .	<b>Passare alla FASE 2</b>	
	FASE 2	Possesso del titolo	Essere in possesso di un titolo il quale <b>all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali</b> , abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate.	Verificare che il titolo posseduto abbia permesso di svolgere, <b>all'epoca dell'inizio dell'attività libero professionale o per successive disposizioni nazionali o regionali</b> , l'attività di TSLB. Visionare la documentazione che il professionista deve produrre ed eventualmente chiederne l'integrazione <sup>12</sup> .	Se il professionista è in possesso del titolo che gli ha permesso di svolgere l'attività di TSLB <b>E' ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI</b> .	<b>SI</b>	
Se il professionista <b>NON è in possesso del titolo che gli ha permesso di svolgere l'attività di TSLB NON E' ISCRIVIBILE AGLI ELENCHI SPECIALI</b> .					<b>NO</b>		

<sup>12</sup> Confronta tabella 4. Esempi di frasi per la richiesta di ulteriore dichiarazione/documentazione.

**Tabella 4. Esempi di frasi per la richiesta di ulteriore dichiarazione/documentazione.**

<b>SEZIONE A: LAVORATORI DIPENDENTI DI STRUTTURE PUBBLICHE</b>	"Gentile professionista, vorrà integrare la dichiarazione precisando data ed estremi del provvedimento di primo inquadramento e della relativa qualifica".
<b>SEZIONE B: LAVORATORI DIPENDENTI DI STRUTTURE SANITARIE E SOCIO SANITARIE PRIVATE</b>	(A) "Gentile professionista, vorrà integrare la domanda di iscrizione all'elenco speciale con il documento attestante data ed estremi del provvedimento di primo inquadramento come Tecnico sanitario di laboratorio biomedico". (B) "Gentile professionista, vorrà integrare la domanda di iscrizione all'elenco speciale con il contratto di lavoro attestante data ed estremi dell'inquadramento e della relativa qualifica e statini ove emerga la qualifica ed il CCNL applicato".
<b>SEZIONE C: LAVORATORI AUTONOMI</b>	"Gentile professionista, vorrà integrare la domanda di iscrizione all'elenco speciale con i contratti o lettere di incarico e fatture (per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni) attestanti espressamente la qualifica di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico".

**Tabella 5. Esempi di frasi di diniego all'iscrizione all'elenco speciale (tabella non esaustiva).**

La domanda non può essere accolta con la seguente motivazione:	la documentazione allegata non dà evidenza che il professionista abbia lavorato come Tecnico sanitario di laboratorio biomedico per almeno 36 mesi, anche non continuativi nel periodo tra il 1.1.2009 e il 31.12.2018.
	il titolo prodotto è abilitante alla professione del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Il professionista può procedere all'iscrizione all'Albo del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
	il titolo prodotto è stato conseguito dopo il 17 marzo 1999 come da disposizioni del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011.
	il primo inquadramento, nel caso di dipendente pubblico, non è corrispondente alle funzioni del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
	dalla documentazione prodotta non si evince, nel caso di dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria privata, l'inquadramento quale Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
	dalla documentazione si evince che l'inquadramento (es: impiegato/a) non corrisponde alle funzioni del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
	non è stato dato riscontro alla richiesta di produzione di ulteriore documentazione comprovante lo svolgimento delle funzioni del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico.
...	

## NOTE

### ESPERIENZA LAVORATIVA

L'**esperienza lavorativa**, per essere oggetto di valutazione, deve essere riferibile ad una attività coerente o comunque assimilabile a quella prevista per la figura professionale del profilo del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico<sup>13</sup>.

Non può essere considerata "**attività lavorativa**" la prestazione resa a titolo gratuito o volontario, quella derivante dalla fruizione di borsa di studio o la prestazione per la quale è previsto unicamente un rimborso spese o forfettari.

### TITOLI RICONOSCIBILI PER L'EQUIVALENZA

I titoli che possono essere ammessi alla procedura di valutazione del riconoscimento dell'equivalenza debbono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) devono essere stati **conseguiti entro il 17 marzo 1999**, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato **entro il 31 dicembre 1995**;
- b) devono essere stati conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione del decreto di individuazione del profilo professionale relativo al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- c) devono essere riconducibili esclusivamente alla Professione Sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in applicazione del comma 2 dell'art. 4 della L. 42/99, e del relativo profilo emanato con Decreto del Ministero della Sanità n. 745 del 26 settembre 1994;
- d) devono aver consentito l'esercizio professionale in conformità all'ordinamento allora in vigore (art. 5, c. 2, D.P.C.M. 26.7.2011)
- e) i relativi corsi di formazione devono essere stati regolarmente autorizzati dalle Regioni o da altri Enti preposti allo scopo della medesima Regione, e svolti nell'ambito del territorio regionale.

Per Enti preposti allo scopo si fa riferimento a quegli Enti pubblici che, in base alla normativa vigente all'epoca, erano preposti istituzionalmente o all'espletamento dei corsi di formazione/qualificazione/abilitazione, o al rilascio delle autorizzazioni a corsi che poi – in concreto – possono essere stati svolti/gestiti anche da Enti privati.

---

<sup>13</sup> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011. Art.2 Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del progresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42. (GU Serie Generale n.191 del 18-08-2011).

**Tabella 6. TITOLI RICONOSCIBILI/NON RICONOSCIBILI negli Elenchi speciali e AMMISSIBILI/NON AMMISSIBILI per l'equivalenza (tabella non esaustiva).**

	<b>Titolo riconoscibile per gli Elenchi Speciali</b>	<b>Titolo ammissibile per l'equivalenza</b>	<b>Normativa/Linee guida</b>
<b>Titoli già resi equipollenti</b> ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99.	<b>NO</b>	-	DOCUMENTO TITOLI ABILITANTI TSLB 2018 - F.I.Te.La.B.
<b>Titoli</b> (Diplomi di istruzione secondaria superiore o altre Lauree) non abilitanti alla professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico <b>conseguiti dopo il 17 marzo 1999.</b>	<b>NO</b>	-	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011.
<b>Titoli</b> (Diplomi di istruzione secondaria superiore o altre Lauree) non abilitanti alla professione sanitaria di Tecnico sanitario di laboratorio biomedico <b>conseguiti prima del 17 marzo 1999.</b>	<b>Vedi tabella sottostante</b>	<b>Vedi tabella sottostante</b>	
<b>Esempi di titoli riscontrati durante la valutazione di conformità/non conformità per l'iscrizione all'Albo dei Tecnici sanitari di laboratorio biomedico</b>			
<b>Titoli non afferenti all'area sanitaria</b>	<b>Diplomi di istruzione secondaria superiore.</b> (es. Diploma di maturità scientifica, coadiutore amministrativo, geometra, istituto magistrale, perito industriale capotecnico, perito delle telecomunicazioni, diplomato odontotecnico, perito dei trasporti, perito elettronico,... ).	<b>SI con condizione<sup>14</sup></b>	<b>NO</b> Decreto del DPR n.130 del 27/03/1969 art.132 <sup>15</sup> .
<b>Titoli afferenti all'area sanitaria</b>	<b>Laurea in Farmacia, Biologia o Biotecnologie,...</b>	<b>SI con condizione<sup>10</sup></b>	<b>NO</b> DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011 <sup>16</sup> .
	<b>Diplomi di istruzione secondaria di secondo grado.</b> (es. preparatore di laboratorio chimico biologico (qualifica di), operatore chimico biologico (qualifica di), operatore chimico, perito chimico senza corsi di perfezionamento di tecnico di laboratorio. Diploma di maturità professionale di "tecnico di laboratorio chimico biologico" corsi con attivazione anno scolastico 1982-1983 (e maturità 1986-87) e successivi.	<b>SI con condizione<sup>10</sup></b>	<b>SI</b> DM 30 gennaio 1982, art. 81 Circolare n. 37 del Ministero della Sanità del 07/06/82. Circolare del Ministero della salute DGRUPS 0019905-P_26/04/2010.
	<b>Corso di abilitazione per Analista chimico</b> post scuola media inferiore della durata di tre anni; <b>Corso di abilitazione per tecnico di laboratorio medico</b> di durata inferiore ai due anni (iniziato dopo il 30 gennaio 1982) conseguito dopo diploma di istruzione secondaria di secondo grado.	<b>SI con condizione<sup>10</sup></b>	<b>SI</b>

<sup>14</sup> **SOLO SE IL TITOLO POSSEDUTO ABBA PERMESSO DI INQUADRARE IL PROFESSIONISTA COME TSLB, ALTRIMENTI NON RICONOSCIBILE (vedi SEZIONE A – B – C).**

<sup>15</sup> Ai fini dell'ammissione ai concorsi di assunzione, saranno considerati idonei i seguenti titoli di studio: titolo di perito chimico ad orientamento analitico integrato da certificato di corso ospedaliero di perfezionamento in tecnico di laboratorio medico; titolo di istituto tecnico femminile ad orientamento specifico. Vengono considerati idonei all'esercizio della professione solo i titoli di diploma di istruzione secondaria superiore riportati nel Decreto.

<sup>16</sup> Titoli non conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione del decreto di individuazione del profilo professionale relativo al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico. Titoli non rilasciati dalle Facoltà di Medicina e Chirurgia. Circolare del Ministero della salute DGRUPS 0003195- P\_26/01/2011. Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n.3330 del 18.6.2013.



## PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 luglio 2011. Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
  - LEGGE 11 gennaio 2018, n. 3 - Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. (GU Serie Generale n.25 del 31-01-2018),
  - LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (Art.537, Art.538, art.540).
  - DECRETO 9 agosto 2019. Istituzione degli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
  - Ministero della sanità D.M. 27-7-2000. Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di laboratorio biomedico ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.
  - DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 22 ottobre 2004, n. 270. – Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509.
  - Decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";
  - LEGGE 19 novembre 1990, n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari.
  - Decreto Presidente Repubblica n. 162 del 10/03/1982. Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento.
  - Circolare del Ministero della salute DGRUPS 0003195- P\_26/01/2011. Consiglio di Stato, sezione terza, sentenza n.3330 del 18.6.2013.
  - Circolare n. 37 del Ministero della Sanità del 07/06/82.
  - Circolare del Ministero della salute DGRUPS 0019905- P\_26/04/2010.
  - Decreto Ministro della Sanità, 30 gennaio 1982. Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'art. 12 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 Art. 81. Concorso per titoli ed esami, per la posizione funzionale di operatore professionale collaboratore - Requisiti specifici di ammissione.
  - Decreto del DPR n.130 del 27/03/1969 art.132. Personale sociosanitario dipendente o convenzionato.
-